Procura della Repubblica presso il Tribunale Parma

Direttiva n. 13/2026

Ai Magistrati dell'Ufficio (togati ed onorari) – Sede
All'Ufficio *spese di giustizia* – Sede
All'Ufficio intercettazioni – Sede

E, per conoscenza
Al Dirigente Amministrativo – Sede
Al Direttore - Sede
Al Presidente del Tribunale - Parma
Al Presidente della Sezione penale dott. Boselli -Parma
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - Parma
Al Presidente della Camera Penale – Parma

e, per doverosa informazione
Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello - Bologna

Oggetto: Decreto-legge 7.8.2026, n. 144 (*"Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile"*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7.8.2026, in vigore dall'8.8.2026 - **Indicazioni operative**

Si segnala che, nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 7.8.2026, è stato pubblicato il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144 recante *Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile*, in vigore dall'8 agosto 2026, il cui art. 7, comma 2, modifica l'articolo 168-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (*"Testo Unico delle spese di giustizia"*) relativo alle spese per le intercettazioni a fini di giustizia.

Va preliminarmente evidenziata una possibile anomalia, ravvisabile nella circostanza che le modifiche all'art. 168-bis D.P.R. 115/02 (oggetto del decreto-legge in commento) vanno ad aggiungersi ed a sovrapporsi ad altre pregresse modifiche apportate, allo stesso articolo, con il decreto-legge n. 100/2026, convertito, senza modificazioni, con la legge 7 agosto 2026, n. 145 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'8.8.2026, n. 183, dunque successivamente al decreto-legge che qui si commenta).
L'anomalia, però, appare destinata ad essere superata con la conversione in legge del decreto 144/2026, le cui disposizioni -essendo successive a quelle del decreto-legge 100/2026- ovviamente prevalgono.
In definitiva, dunque, la normativa applicabile oggi alla materia è quella che forma oggetto della presente direttiva.
In nota, viene dunque riportato il testo attualmente vigente, dal quale dunque sono state espunte quelle modifiche (apportate dal D.L. 100/2026) eliminate dal D.L. 144/2026 [1]**,**

[1] Il nuovo testo dell'art. 168-bis del dPR n. 115/2002 sulle spese di giustizia, come modificato dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge 7.8.2026, n. 144, è il seguente (in carattere grassetto sottolineato le modifiche apportate):

"Art. 168-bis DPR 115/2002 *(Decreto di pagamento delle prestazioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle medesime*).
01. Concluse le prestazioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle medesime, l'avente diritto presenta richiesta di pagamento al Pubblico Ministero.
1. La liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui di cui al comma 01 è effettuata con decreto di pagamento del Pubblico Ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione.

Tanto premesso, alla stregua delle modifiche apportate dal decreto-legge 7.8.2026, n. 144 all'art. 168-bis del DPR 115/2002 -tenuto anche conto di quanto previsto nel Decreto ministeriale del 6.10.2022, a firma del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia [2]- sentiti i componenti dell'Ufficio *spese di giustizia e funzionamento* (Funzionari Raffaello Tassi ed Alessia Novello), si formulano le seguenti **indicazioni operative** (con riserva di eventuale adozione, unitamente al Dirigente amministrativo, di disposizioni organizzative ai fini di una più compiuta disciplina della materia).

1) Al termine delle operazioni di intercettazione, il fornitore presenta al Pubblico Ministero la richiesta di liquidazione con la relativa rendicontazione.
2) L'obbligo di procedere alla liquidazione delle spese relative alle operazioni di intercettazione sorge pertanto solo a seguito della presentazione della richiesta di pagamento da parte dell'avente diritto, corredata della documentazione comprovante l'*an* e il *quantum* del credito.
3) L'Ufficio *spese di giustizia* predispone tempestivamente il decreto di pagamento, previa verifica della conformità delle prestazioni svolte e della relativa rendicontazione, rimettendo al Pubblico Ministero assegnatario del procedimento la bozza del decreto (comprensiva della data di arrivo della richiesta di liquidazione).
4) Entro trenta giorni dalla richiesta di liquidazione di cui al punto 1), ricevuta la *bozza* di cui al punto 3), il Pubblico Ministero adotta il decreto di pagamento delle spese relative alle intercettazioni.
5) Nel caso in cui la documentazione posta a corredo della richiesta di pagamento sia incompleta o errata, deve ritenersi che il termine di 30 gg. decorra ex novo dalla data della rinnovazione della richiesta corredata della documentazione corretta.
6) Il decreto di pagamento del Pubblico Ministero, nel corso delle indagini preliminari, è titolo sempre esecutivo ed è comunicato solo al beneficiario; dopo la conclusione delle indagini, il decreto è comunicato alle parti e (a cura dell'Ufficio *spese di giustizia*) nuovamente al beneficiario per consentire a costoro l'eventuale contestazione della liquidazione mediante opposizione ai sensi dell'art. 170 del DPR 115/2002.
7) Ai fini della *comunicazione alle parti* del decreto di liquidazione, continua a trovare applicazione quanto disposto con ordine di servizio n. 21/2018 del 5.12.2018, punto 16 del dispositivo, che qui di seguito si riproduce per comodità espositiva:

> 16) (…) al fine di evitare ulteriori notifiche che finiscono per gravare sull'apparato di segreteria, **dispone** quanto segue:
> **a)** nell'avviso di cui all'art. 415 bis cpp (ovvero nella richiesta di giudizio immediato) venga inserito l'ulteriore avviso che, presso la segreteria del PM, sono contestualmente depositati -unitamente a tutti gli atti di indagine-

---

1-*bis*. Ricevuta la richiesta di liquidazione delle spese di cui al comma 1 e verificata la **conformità delle prestazioni svolte e** della rendicontazione, il Pubblico Ministero provvede entro trenta giorni.
2. Nel corso delle indagini preliminari il decreto di pagamento è titolo esecutivo ed è comunicato al beneficiario. Dopo la conclusione delle indagini è comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario **ai fini dell'eventuale introduzione di un giudizio di opposizione ai sensi dell'articolo 170, diretto a consentire al beneficiario e alle parti di contestare la liquidazione.**
3. Il pagamento è eseguito entro trenta giorni dal decreto, quando il beneficiario ha già emesso fattura, oppure entro trenta giorni dalla ricezione della fattura.
3.1. Qualora non siano rispettati i termini di cui al comma 1-*bis* e al comma 3, per i rispettivi ritardi, sulla somma liquidata sono dovuti interessi nella misura di cui al comma 3-*ter*.
3-*bis*. L'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazione è specificamente annotato nel foglio delle notizie di cui all'articolo 280.
3-*ter*. Per tutto quanto attiene agli ulteriori diritti del prestatore del servizio per il caso di ritardo nel pagamento, inclusa la misura degli interessi e il rimborso forfettario, si applica il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE **del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011,** relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180".

[2] L'art. 6 (*"Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti di fatturazione"*) del Decreto ministeriale del 6.10.2022, a firma del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia, pubblicato nel bollettino ufficiale n. 23 del 15.12.2022 del Ministero della giustizia (*"Disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe ai sensi dell'articolo 1, commi 89 e 90, della legge 23 giugno 2017, n. 103"*), prevede testualmente quanto segue:
"*La procedura di liquidazione è attivata con l'inoltro a mezzo dei sistemi ministeriali della rendicontazione relativa alla richiesta di pagamento. L'Autorità giudiziaria comunica al fornitore il corrispondente decreto di liquidazione con apposito elenco allegato. Il fornitore trasmette la relativa fattura in formato elettronico a mezzo del sistema S.D.I. e il competente ufficio del funzionario delegato emette l'ordinativo di pagamento entro trenta giorni dalla ricezione*".

i decreti di liquidazione delle spese [3]; a tal fine l'adozione del decreto di liquidazione dovrà avvenire con la massima celerità da parte del PM, che inserirà copia dell'atto nel fascicolo, indipendentemente dagli adempimenti che dovranno essere curati dall'ufficio spese di giustizia;
b) qualora ciò non sia possibile, si dovrà procedere con le forme ordinarie, ovvero con l'avviso alle parti interessate dell'avvenuto deposito in segreteria del decreto di liquidazione.

8) Il fornitore emette la fattura dopo il decreto di pagamento del Pubblico Ministero e quindi, nella fase delle indagini preliminari, dopo l'adozione di quest'ultimo, essendo lo stesso titolo esecutivo.
9) Il pagamento va effettuato entro trenta giorni dalla ricezione della fattura.
10) Nel caso di liquidazione da parte del magistrato oltre il termine di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta ovvero di ritardo nel pagamento oltre il termine di 30 giorni dalla ricezione della fattura, al creditore spettano gli interessi di mora, il rimborso delle spese sostenute per il recupero e un indennizzo forfettario a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la prova di aver subito un maggior danno, ai sensi rispettivamente degli artt. 4, 5 e 6 del d.lgs. 9.10.2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, in materia di interessi di mora nelle transazioni commerciali, il cui art. 14 prevede che detti interessi decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza per il pagamento.
11) I termini indicati innanzi si applicano alle intercettazioni per le quali la richiesta di pagamento, da parte dell'avente diritto, sia formulata successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 144/2026 (7.8.2026), non avendo quest'ultimo efficacia retroattiva.

In definitiva, si raccomanda all'Ufficio *spese di giustizia* ed ai Magistrati -ciascuno per quanto di rispettiva competenza- di provvedere tempestivamente agli adempimenti connessi alla predisposizione ed alla adozione del decreto di pagamento, ed alle attività conseguenti, al fine di evitare aggravi di spese per l'erario.

La presente *Direttiva* è immediatamente efficace.

Si pubblichi sul sito web della Procura di Parma.

Parma, 12.8.2026

Il Procuratore della Repubblica
dott. Alfonso D'Avino

-firmato digitalmente-

[3] La Corte di cassazione ha ritenuto perfettamente legittima la procedura di deposito dei decreti di liquidazione insieme a tutti gli altri atti di indagine: *"L'opposizione al decreto con cui è stata liquidata l'indennità dovuta ai consulenti tecnici del pubblico ministero deve essere presentata entro il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento, la quale, nel caso il decreto sia stato adottato nel corso delle indagini preliminari, avviene per l'imputato attraverso la notifica dell'avviso previsto dall'art. 415 bis, cod. proc. pen."* (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 30048 del 11/06/2008 Cc. -dep. 18/07/2008- Zoppei e altri). In motivazione, la Corte di Cassazione ha sostenuto che "*i decreti di liquidazione dei compensi non andavano resi noti ai difensori nel corso delle indagini preliminari e l'avviso di cui innanzi ha posto gli stessi nella condizione di conoscere tutti gli atti svolti dal PM, ivi compresa l'attività liquidatoria dei compensi per le consulenze. In base al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168, comma 3, come sottolineato dallo stesso giudice dell'opposizione, un secondo avviso è previsto solo per il beneficiario del compenso, mentre per le altre parti è prevista esclusivamente la comunicazione del decreto al momento in cui cessa il segreto istruttorio, comunicazione che si deve ritenere adempiuta con l'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. che riguarda il deposito della documentazione relativa alle indagini espletate dal PM e della facoltà di prenderne visione e copia".*
Il sistema qui proposto è ancor più garantito, in quanto nell'avviso ex art. 415 bis cpp vi è l'esplicita menzione della presenza di provvedimenti di liquidazione, il che consente agli interessati di avere adeguata conoscenza degli atti e, conseguentemente, di proporre eventuale impugnazione avverso i provvedimenti medesimi.